

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 luglio 2012, procedimento R 2011/2010-4, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 6 589 808 e riformarla in modo da dichiarare il ricorso fondato e, di conseguenza, respingere l'opposizione quanto al resto;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COSMA» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 24, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 6 589 808

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «comma,» ed il marchio denominativo nazionale «comma,» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, 28 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Causa T-399/12)

(2012/C 331/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Germania) (rappresentante: avv. J. Meyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 luglio 2012 nel procedimento R 2010/2010-4 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 6 593 479 e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso e conseguentemente respingere l'opposizione anche per il resto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che include l'elemento denominativo «COSMA», per prodotti e servizi delle classi 24, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6 593 479

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo che include l'elemento denominativo «comma,» e marchio denominativo nazionale «comma,» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, e 35

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 settembre 2012 — Klingel/UAMI — Develey (JUNGBORN)

(Causa T-401/12)

(2012/C 331/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: T. Zeiher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2012, procedimento R 936/2011-4;
- respingere l'opposizione avverso la concessione della protezione alla registrazione internazionale W 1 002 323 — JUNGBORN;
- in subordine, rinviare la causa per un'ulteriore decisione alla commissione di ricorso;
- condannare la parte soccombente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «JUNGBORN», per prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33 — registrazione internazionale, che designa l'Unione europea, n. W 1 002 323

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «BORN», per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 settembre 2012 — FH (*)/Commissione

(Causa T-405/12)

(2012/C 331/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FH (*) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e R. Murru)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza,
- in via istruttoria, ordinare la produzione del contratto quadro DI/06350-00, che sarebbe stato concluso tra la Commissione e la società Intrasoft;
- annullare la decisione del 10 luglio 2012 nonché, di conseguenza, la rettifica dell'11 luglio 2012;
- condannare la Commissione europea a risarcire il danno subito dal ricorrente, fissato nella somma complessiva di EUR 12 500, eventualmente maggiorata in corso di procedimento;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, per il fatto che il ricorrente è stato informato oralmente della decisione controversa, che revocava con effetto immediato i suoi documenti di accesso agli edifici della Commissione, e che compare unicamente nel verbale di un'audizione del ricorrente da parte del Servizio Risorse umane e sicurezza della Commissione. Il ricorrente sostiene che la decisione controversa non indica gli elementi che hanno indotto la Commissione ad adottare tale decisione e che la base giuridica della decisione stessa è stata comunicata al ricorrente attraverso una rettifica intervenuta dopo che la decisione aveva già prodotto i suoi effetti.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la decisione controversa sembra fondarsi unicamente sul fatto che il ricorrente è stato ascoltato dalla polizia belga nell'ambito di un'indagine che non lo coinvolge, ma riguarda un suo amico di infanzia con il quale egli intratteneva di tanto in tanto conversazioni telefoniche.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione ha vietato al ricorrente l'accesso agli edifici della Commissione, anche se nessuna accusa è stata formalizzata nei suoi confronti ed egli non risulta coinvolto dall'indagine di polizia in questione.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.